

COPPA JUNIORES FEMMINILE

Stagione Sportiva 2023-2024

REGOLAMENTO

ART. 1 – Partecipazione calciatrici

Le calciatrici partecipanti dovranno essere regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione sportiva in corso.

Le squadre dovranno essere composte da calciatrici nate dal 1° gennaio 2005 in poi e che comunque abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.

È consentito l'impiego di n. 4 (quattro) atlete fuori quota, nate dal 1° Gennaio 2003 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

ART. 2 – Sostituzione Calciatrici

Durante le gare potranno essere sostituite n. 5 (cinque) calciatrici per ogni squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni al numero di interruzioni per l'esecuzione delle sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

ART. 3 – Formula del Torneo

Alla Coppa partecipano n. 10 società.

PRIMO TURNO:

Le n. 10 società partecipanti saranno suddivise in n. 2 gironi all'italiana di n. 5 squadre ciascuno con partite di sola andata.

Le prime n. 2 società classificate di ciascun girone accederanno al secondo turno (semifinali).

In caso di parità di punti, per stabilire la posizione di classifica all'interno di ciascun girone si terrà conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero girone;
- della miglior posizione in classifica coppa disciplina;

- del sorteggio a cura del C.R.E.R.

SECONDO TURNO (SEMIFINALI):

Le n. 4 società qualificate alla fine del primo turno si incontreranno in gare di sola andata ad eliminazione diretta, secondo i seguenti abbinamenti:

1[^] classificata girone A vs 2[^] classificata girone B

1[^] classificata girone B vs 2[^] classificata girone A

Si giocherà in casa delle società prime classificate.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si tireranno i calci di rigore.

TERZO TURNO (FINALE):

Le due società vincenti si affronteranno in gara unica di finale in campo neutro.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si tireranno i calci di rigore.

ART. 4 – DISCIPLINA SANZIONATORIA

1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari:

a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, **sono inappellabili**;

b) i provvedimenti disciplinari **sono appellabili** in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;

c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello;

2. Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla

controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;

- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato, a mezzo PEC o telefax, comunque essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo PEC o telefax.

5. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, la seconda ammonizione comporterà squalifica per recidiva.

Art. 5 – NORME GENERALI

1. Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.